



## **Comune di Buseto Palizzolo**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ED ACCERTAMENTI ESECUTIVI (IMU – TARI)**

(approvato con delibera di C. C. n. \_\_\_ del \_\_.\_\_. 2026)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	3
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore....	4
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	4
Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente.....	4
Articolo 9 – Norma transitoria.....	5
Articolo 10 – Entrata in vigore.....	5

## **Articolo 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate tributarie comunali, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160 purché, quest'ultimi, non affidati ad Ader per la riscossione coattiva.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale, di oneri di riscossione e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari, nonché di notificazione degli atti.

2. Ai fini della definizione agevolata il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento emesso entro il 31 dicembre 2023 e divenuto esecutivo.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo. E' esclusa la possibilità di definire carichi affidati ad AdE-R (Agenzia delle Entrate Riscossione) per la riscossione coattiva, salvo successiva diversa previsione normativa.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al primo comma i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, i crediti per i quali sono in essere contenziosi tributari non definitivi oltre il primo grado di giudizio e i crediti oggetto di sentenze definitive delle Commissioni Tributarie.

5. Il Comune ovvero il Concessionario della Riscossione mette a disposizione una piattaforma web per consultare il prospetto dell'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

## **Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune ovvero al Concessionario della Riscossione per i carichi a quest'ultimo affidati, la sua volontà di avvalersene, rendendo entro il 31.07.2026, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune e/o il Concessionario della Riscossione mettono a disposizione sul proprio sito internet nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il Comune ovvero il Concessionario, entro il 30.09.2026 trasmette ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31.10.2026;

b) ovvero per importi:

1. da euro 100,01 a euro 2.000,00, versamento nel numero massimo di 12 (dodici) rate mensili,
2. da euro 2.000,01 a euro 3.000,00, versamento nel numero massimo di 18 (diciotto) rate mensili;
3. da euro 3.000,01 a euro 6.000,00, versamento nel numero massimo di 24 (ventiquattro) rate mensili;
4. oltre 6.000,01, versamento nel numero massimo di 36 (trentasei) rate mensili.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso dell'1,6%.

4. Con la comunicazione di cui al comma 2, il Comune ovvero il Concessionario indicano anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale.

#### **Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata**

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell'unica rata ovvero della prima rata la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti eventualmente effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui Comune o l'agente della riscossione proseguono l'attività di recupero.

3. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a trenta giorni, di una della rate successive alla prima, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui Comune o l'agente della riscossione proseguono l'attività di recupero.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune ovvero dal concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

#### **Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore**

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso**

1. Il Comune ovvero il concessionario della riscossione, relativamente ai debiti definibili, non possono avviare, dopo la presentazione della domanda, nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

#### **Articolo 8 – Rinuncia al contenzioso pendente**

1. Nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, il debitore indica in modo esaustivo l'eventuale pendenza, nel primo grado di giudizio, avente ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

2. La mancata indicazione di giudizi in essere comporta l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai carichi coinvolti.

3. Il debitore deposita istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, nei trenta giorni successivi alla scadenza del pagamento della prima o unica rata, allegando la relativa quietanza di pagamento. La dichiarazione di volersi avvalere del beneficio della definizione agevolata, allegata all'istanza di rinuncia al ricorso, produce l'effetto di accettazione da parte del Comune della rinuncia al ricorso ed accordo tra le parti per la compensazione delle spese di lite.

4. Il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore determina l'inefficacia della definizione agevolata con riferimento ai debiti di cui al contenzioso in questione ed i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 9 – Norma transitoria**

1. Al fine di favorire l'adesione alla definizione agevolata di cui al presente Regolamento, sono sospese, fino al 31 luglio 2026, le attività di riscossione coattiva relative ai carichi rientranti nell'ambito di applicazione della medesima definizione, ivi comprese le procedure esecutive e cautelari in corso o da avviare.
2. La sospensione opera nei confronti dei contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione alla definizione agevolata dell'istanza di adesione entro i termini previsti dal Regolamento.
3. In caso di mancata presentazione dell'istanza ovvero di decadenza dai benefici della definizione agevolata, le attività di riscossione riprendono senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

### **Articolo 10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel giorno coincidente con l'esecutività della relativa delibera di approvazione.